

Cass. pen., Sez. VI, Sent., (data ud. 16/02/2021) 06/12/2021, n. 45100*MISURE CAUTELARI PERSONALI*

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio - Presidente -
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere -
Dott. AMOROSO Riccardo - Consigliere -
Dott. SILVESTRI Pietro - rel. Consigliere -
Dott. TRIPICCIÓN Debora - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara;

avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Pescara il 24/11/2020 nel procedimento nei riguardi delle persone giuridiche News Events s.r.l., Best Eventi 2 s.r.l., Eventi Live s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;

lette le conclusioni, depositate ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;

lette le conclusioni scritte presentate nell'interesse delle società dall'avv. Augusto La Morgia, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Pescara ha annullato l'ordinanza con cui era stata disposta la misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione nei confronti delle società New Events s.r.l., Best Eventi 2 s.r.l. ed Eventi live s.r.l..

Le persone giuridiche in questione erano state ritenute dal Giudice per le indagini preliminari gravemente indiziate dell'illecito previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt. 21-25 in relazione al reato presupposto di corruzione propria attribuita a C.A., soggetto che avrebbe rivestito posizione apicale degli enti e che avrebbe corrotto Cu.Gi., assessore del comune di Pescara.

Il Tribunale ha evidenziato come le società in questione avrebbero carattere unipersonale, cioè sarebbero composte e gestite dall'unico socio incolpato del reato presupposto, e sarebbero prive di consiglio di amministrazione e di soggetti titolari di specifiche funzioni aziendali.

Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto di essere in presenza di imprese individuali e, dunque, non soggette alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001; si è ritenuto che, rispetto alle società unipersonali, sarebbe necessario distinguere i casi in cui l'ente abbia una propria struttura che consenta di ritenerla un soggetto autonomo e un centro di imputazione giuridico distinto dalla persona fisica, da quelli in cui la società si identifichi con la persona fisica e, sostanzialmente, costituisca un'impresa individuale, non assoggettabile alla normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 1.

Ha aggiunto il Tribunale che, pur volendo ritenere applicabile nel caso di specie il D.Lgs. n. 231 del 2001, nondimeno non sarebbero sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 45 del D.Lgs. in questione.

Il pericolo di recidiva richiesto dalla norma consisterebbe nel pericolo concreto che persone fisiche in posizione apicale possano commettere nell'interesse o vantaggio dell'ente, ulteriori reati della stessa specie di quello per cui si procede e detto pericolo dovrebbe essere desunto da elementi fondati e specifici.

Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che la sostituzione delle persone fisiche in posizione qualificata nell'ente avrebbero neutralizzato il pericolo di recidiva, atteso che non vi sarebbero elementi concreti per ritenere esistenti rapporti e relazioni tra il nuovo amministratore ed il precedente ovvero tra il primo e gli amministratori comunali.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara articolando due motivi.

2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge; la tesi, avallata da un precedente giurisprudenziale di legittimità, è che le disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2001 troverebbero applicazione nel caso di specie, a nulla rilevando che la persona giuridica sia una società unipersonale.

2.2. Con il secondo si deduce violazione di legge per motivazione apparente; il Tribunale, quanto alle esigenze cautelari, non avrebbe considerato la informativa della Guardia di Finanza con cui si segnalava come la nuova amministratrice, già all'epoca dei fatti, da una parte, fosse legata alla società con le mansioni di responsabile della Direzione organizzativa ed amministrativa, e, dall'altra, fosse amica "di famiglia" del precedente amministratore e della di lui moglie.

In tal senso si valorizza un messaggio sulla pagina facebook del nuovo amministratore, postato subito dopo l'arresto del precedente, con cui si invitava la nuova amministratrice a "portare avanti la baracca, ora tocca a te, tieni duro".

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Si è già detto di come, secondo il Tribunale, le società unipersonali in questione, in ragione del carattere unipersonale, composte e gestite dall'unico socio incolpato del reato presupposto, non sarebbero soggette alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 231 del 2011 perchè non potrebbero considerarsi soggetti autonomi e dunque non potrebbero costituire un centro di imputazione giuridico distinto rispetto alla persona fisica.

Il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 1 sancisce l'ambito soggettivo di applicazione del sistema normativo delineato stabilendo "il presente D.Lgs. disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato e che le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica".

La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito in maniera del tutto condivisibile che il D.Lgs. n. 231 del 2001 evoca l'intero spettro dei soggetti di diritto non riconducibili alla persona fisica (Sez. 6, n. 30085 del 16/05/2012, Vinci, 252995; Sez. 6, n. 18941 del 03/03/2004, Soc. Ribera, Rv. 228833), indipendentemente dal conseguimento o meno della personalità giuridica e dallo scopo lucrativo o

meno perseguito.

E' significativo al riguardo che nella delega conferita dalla L. 29 settembre 2000, n. 300, art. 11, commi 1-2, e nelle convenzioni internazionali che tale legge ha ratificato, la responsabilità è riferita all'ente, cioè ad un soggetto diverso dalla persona fisica autrice del reato presupposto, e ciò perchè l'ente risponde di un proprio illecito che non coincide con il reato presupposto commesso dalla persona fisica.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 218 del 2014, pur non pronunciandosi sulla natura giuridica della responsabilità da reato degli enti, ha chiarito come nel sistema delineato dal D.Lgs. n. 231 del 2001, l'illecito ascrivibile all'ente costituisca una fattispecie complessa e non si identifichi con il reato commesso dalla persona fisica, in quanto questo costituisce solo uno degli elementi che formano l'illecito da cui deriva la "responsabilità amministrativa" (così testualmente la Corte), unitamente alla qualifica soggettiva della persona fisica, alle condizioni perchè della sua condotta debba essere ritenuto responsabile l'ente e alla sussistenza dell'interesse o del vantaggio di questo.

Secondo la Corte costituzionale, se l'illecito di cui l'ente è chiamato a rispondere ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 non coincide con il reato, l'ente e l'autore di questo, non possono qualificarsi coimputati (così la sentenza).

Si tratta di affermazioni che, da una parte, sembrano rivedere in senso critico l'impostazione secondo cui l'ente e la persona fisica (autore del reato presupposto) concorrerebbero, secondo lo schema della compartecipazione criminosa, in un unico illecito penale e, dall'altra, sembrano collocarsi nel solco di quanto la stessa Corte di cassazione aveva, anche a Sezioni unite, in più occasioni in passato affermato.

La giurisprudenza di legittimità aveva già chiarito, quanto ai rapporti strutturali tra illecito ascritto alla persona giuridica e il reato-presupposto compiuto dalla persona fisica, che all'accertamento del reato commesso dalla persona fisica deve necessariamente seguire la verifica sul tipo di inserimento di questa nella compagine societaria e sulla sussistenza dell'interesse ovvero del vantaggio derivato all'ente: solo in presenza di tali elementi la responsabilità si estende dall'individuo all'ente collettivo, solo, cioè, in presenza di criteri di collegamento teleologico dell'azione del primo all'interesse o al vantaggio dell'altro, che risponde autonomamente dell'illecito "amministrativo".

Secondo la Corte di cassazione l'illecito dell'ente "non si identifica con il reato commesso dalla persona fisica, ma semplicemente lo presuppone"; l'illecito "amministrativo" ascrivibile all'ente non coincide con il reato, ma costituisce qualcosa di diverso, che addirittura lo ricomprende (così, Sez. 6, n. 2251 del 05/10/2010, Fenu, Rv. 248791, espressamente richiamata dalla sentenza della Corte costituzionale, di cui si è detto).

L'ente, soggetto diverso dalla persona, è quindi responsabile di un fatto illecito proprio, costruito nella forma di fattispecie complessa, della quale il reato è un presupposto, unitamente alla qualifica soggettiva della persona fisica e alla sussistenza dell'interesse o del vantaggio.

Tale ricostruzione è stata sostanzialmente recepita da altra sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione che, al di là della questione relativa alla natura della responsabilità dell'ente, hanno espressamente affermato che "la società non è mai autore del reato e concorrente nello stesso". (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, in motivazione; nel senso della natura amministrativa della responsabilità, seppur con sfumature diverse, Sez. U, n. 34476 del 23/01/2011, Deloitte & Touche, Rv. 250347. Nello stesso senso Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Barla, Rv. 255369; Sez. 4, n. 42503 del 25/06/2013, Ciacci, Rv. 257126).

Non pare divergere da tali impostazioni nemmeno Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhanh.

Nell'occasione, le Sezioni unite della Corte hanno evidenziato come il complesso normativo delineato dal D.Lgs. n. 231 del 2001 "sia parte del più ampio e variegato sistema punitivo ed abbia evidenti ragioni di contiguità con l'ordinamento penale per via, soprattutto, della connessione con la commissione di un reato, che ne costituisce il primo presupposto, della severità dell'apparato sanzionatorio, delle

modalità processuali del suo accertamento".

Partendo da tali premesse, si è aggiunto che il reato commesso dal soggetto inserito nella compagine dell'ente, in vista del perseguimento dell'interesse o del vantaggio di questo, è sicuramente qualificabile come "proprio" anche della persona giuridica; tuttavia, secondo la Corte, la responsabilità della persona fisica si estende "per rimbalzo" dall'individuo all'ente collettivo solo a condizione che siano individuati "precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno all'interesse dell'altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell'ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo ente".

Una responsabilità autonoma, attribuita ad un soggetto metaindividuale distinto dalla persona fisica autrice del reato presupposto; dunque, il D.Lgs. n. 231 del 2001 non trova applicazione nei riguardi dell'imprenditore individuale perchè in questo caso non solo non esiste una dualità soggettiva tra autore del reato presupposto e autore dell'illecito dell'ente, ma non esiste neppure il soggetto metaindividuale.

3. Sulla base di tali presupposti si pone la questione dell'applicabilità del D.Lgs. n. 231 alle società unipersonali.

Il tema attiene innanzitutto al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 1 che definisce i soggetti a cui si applicano le norme del decreto stesso: ciò che è necessario chiarire è se il riferimento ai soggetti contenuti nella previsione normativa sia formale, nel senso che il microsistema delineato si applica sempre e solo ai soggetti che formalmente sono catalogati dalla norma, ovvero se vi possa essere uno scarto, una frattura rispetto al dato testuale per ritenere che un dato soggetto giuridico, pur formalmente riconducibile alla norma (es. società a responsabilità limitata, ancorchè unipersonale) possa ciò nonostante, attraverso un accertamento fattuale, non essere considerato come un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici rispetto alla persona fisica autore del reato presupposto e dunque essere sottratto alla disciplina della responsabilità da reato degli enti.

Il tema attiene cioè alla esistenza di un potere di accertamento da parte del giudice, che, di fatto, conduca ad un superamento dell'art. 1, D.Lgs. sulla base di criteri sostanziali e dunque porti a ritenere, come ha fatto il Tribunale, che una società a responsabilità limitata unipersonale, pur essendo formalmente un soggetto meta-individuale, possa in realtà essere solo un'impresa individuale, con conseguente esclusione dell'applicabilità delle norme del D.Lgs. n. 231 del 2001.

Si tratta di un ragionamento che deve essere esplicitato sulla base della distinzione tra soggettività dell'ente e responsabilità dello stesso, tra il profilo relativo all'assoggettamento della società unipersonale al sistema del D.Lgs. n. 231 del 2001 e quello riguardante l'accertamento della responsabilità dell'ente sulla base delle norme previste dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

4. Quanto al primo profilo, la società unipersonale è un soggetto giuridico a cui si applicano, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 1 le norme previste dal D.Lgs. in questione.

Il problema dell'inclusione della società unipersonale nel raggio d'azione della disciplina della responsabilità da reato dell'ente è ben distinto, anche nella considerazione del legislatore, da quello dell'applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2001 all'impresa individuale.

Naturalmente, si è consapevoli che la estrema semplificazione della struttura, l'origine e la consistenza patrimoniale dell'ente, la gestione della società unipersonale inducono a ritenere, sul piano percettivo, inesistenti le differenze con l'impresa individuale ed a considerare di fatto coincidenti i due soggetti.

E tuttavia i due istituti restano profondamente diversi.

La società unipersonale è un soggetto giuridico autonomo e distinto dalla persona fisica dell'unico socio; un soggetto metaindividuale a cui la legge riconosce, in presenza di determinati presupposti, una personalità diversa rispetto a quella della persona fisica.

Si tratta cioè di un soggetto che ha un proprio patrimonio autonomo, che costituisce un autonomo centro di imputazione di interessi, che ha una sua soggettività, che la legge fa discendere automaticamente in presenza di determinati presupposti.

La società con un unico socio, si fa notare in dottrina, che pure sottende un interesse patrimoniale prettamente individuale, è giuridicamente "un ente autonomo da quest'ultimo, all'interno del quale viene formata la volontà negoziale secondo precise regole organizzative, che acquista diritti e assume obblighi secondo regole di imputazione proprie e che espone alla responsabilità per l'adempimento di questi il patrimonio di cui viene dotata, al pari di ogni società pluripersonale: ciò si traduce nel riconoscimento agli organismi in questione della personalità giuridica".

Le imprese individuali, di converso, possono anche avere un'organizzazione interna estremamente complessa, ma non sono enti e dunque per ciò solo sono escluse dall'ambito di applicazione della responsabilità degli enti.

5. Si è già detto di come il tema della interferenza tra società unipersonali a responsabilità limitata e socio unico attenga alla distinzione tra soggettività giuridica autonoma e presupposti per la responsabilità dell'ente.

Sotto il primo profilo, la società a responsabilità limitata unipersonale è un soggetto giuridico a cui il D.Lgs. si applica.

Quanto al secondo profilo, il tema attiene alla verifica dei limiti e delle condizioni in presenza delle quali la società unipersonale possa rispondere ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001.

La questione non si pone nei casi di società unipersonale partecipata da una società di capitali o di società unipersonali che evidenzino una complessità e una patrimonializzazione tali da rendere percettibile, palpabile, l'esistenza di un centro di imputazione di interessi giuridici autonomo ed indipendente rispetto a quello facente capo al singolo socio.

E tuttavia, anche nel caso di società unipersonali di piccole dimensioni, in cui la particolare struttura dell'ente rende labile e difficilmente percettibile la dualità soggettiva tra società ed ente, tra l'imputazione dei rapporti alla persona fisica ed imputazione alla persona giuridica, il tema attiene solo al se sia configurabile una responsabilità dell'ente sulla base del sistema normativo previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

In tal senso deve essere conciliata l'esigenza di evitare violazioni del principio del bis in idem sostanziale, che si realizzerebbero imputando alla persona fisica un cumulo di sanzioni punitive per lo stesso fatto, e quella opposta, quella, cioè, di evitare che la persona fisica, da una parte, si sottragga alla responsabilità patrimoniale illimitata, costituendo una società unipersonale a responsabilità limitata, ma, al tempo stesso, eviti l'applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2001, sostenendo di essere una impresa individuale.

Il fenomeno è quello della creazione di persone giuridiche di ridottissime dimensioni allo scopo di frammentare e polverizzare i rischi economici e "normativi".

Esiste allora un'esigenza di accertamento in concreto del se, in presenza di una società unipersonale a responsabilità limitata, vi siano i presupposti per affermare la responsabilità dell'ente; un accertamento che non è indissolubilmente legato solo a criteri quantitativi, cioè di dimensioni della impresa, di tipologia della struttura organizzativa della società, quanto, piuttosto, a criteri funzionali, fondati sulla impossibilità di distinguere un interesse dell'ente da quello della persona fisica che lo "governa", e dunque, sulla impossibilità di configurare una colpevolezza normativa dell'ente - di fatto inesigibile - disgiunta da quella dell'unico socio.

Un accertamento secondo i criteri dettati dal D.Lgs. n. 231 del 2001 di imputazione oggettiva e soggettiva del fatto della persona fisica all'ente, in cui la dimensione sostanziale interferisce con quella probatoria, in cui assume rilievo la distinzione e la distinguibilità fra l'interesse della società e

quello della persona fisica del rappresentante.

Una verifica complessa che si snoda attraverso l'accertamento della organizzazione della società, dell'attività in concreto posta in essere, della dimensione della impresa, dei rapporti tra socio unico e società, della esistenza di un interesse sociale e del suo effettivo perseguimento.

In tal senso, proprio allo scopo di prevenire comportamenti abusivi, il codice civile ricollega all'unipersonalità (nella s.p.a.) talune previsioni che finiscono per gravare la posizione del socio e degli amministratori di specifici oneri sia in tema di conferimenti sia in ambito pubblicitario (a titolo esemplificativo, artt. 2478-2497 c.c.); al rispetto di tali adempimenti è, tra l'altro, "condizionata l'applicazione del regime di responsabilità esclusiva della società col proprio patrimonio sociale per le obbligazioni insorgenti dalla propria attività".

L'imputazione dell'illecito all'ente richiede un nesso "funzionale" tra persona fisica ed ente; ciò che conta, si legge nella relazione al D.Lgs. n. 231 del 2001, è che "l'ente risulti impegnato dal compimento (...) di un'attività destinata a riversarsi nella sua sfera giuridica".

In tal senso si spiega la previsione contenuta nel D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, comma 2 che mutua dalla lett. e) della legge delega la clausola di chiusura ed esclude la responsabilità dell'ente quando le persone fisiche (siano esse apici o sottoposti) abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La norma stigmatizza il caso di "rottura" dello schema di immedesimazione organica; si riferisce cioè alle ipotesi in cui il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all'ente perchè non realizzato neppure in parte nell'interesse di questo"e, ove risulti per tal via la manifesta estraneità della persona giuridica, il giudice non dovrà neanche verificare se essa abbia per caso tratto un vantaggio (Così la Relazione ministeriale al D.Lgs.; in tal senso, Sez. 6, n. 15543 del 19/01/2021, 2Ecologia Servizi srl, Rv. 281052).

6. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, essendosi limitato ad affermare che le società ricorrenti non costituirebbero un autonomo centro di interessi distinti dalla persona fisica - unico socio ed autore del reato presupposto - e dunque non sarebbero di fatto assoggettate al D.Lgs. n. 231 del 2001, trattandosi di imprese sostanzialmente individuali.

Un ragionamento viziato, in cui nessuna indicazione è stata fornita su come nel tempo dette società abbiano operato, sulle dimensioni delle imprese, sulla loro struttura organizzativa, su quali siano stati i rapporti tra esse e l'unico socio, quale sia stata l'attività in concreto posta in essere, se sia distinguibile un interesse della società da quello del socio unico.

L'ordinanza deve essere annullata; il Tribunale, in applicazione dei principi indicati, ferma restando l'assoggettabilità delle società in questione al D.Lgs. n. 231 del 2001, verificherà se ed in che termini il reato commesso dalla persona fisica sia imputabile agli enti secondo i criteri previsti dal D.Lgs. n. in questione.

All'esito dell'accertamento, il Tribunale, procederà anche ad una nuova verifica della sussistenza delle esigenze cautelari e del pericolo di recidiva, e dunque se davvero, anche alla luce delle considerazioni fattuali contenute nel ricorso, i nuovi amministratori siano slegati dai precedenti ed effettivamente autonomi.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Pescara.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021

Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 11/01/2022, n. 5270 (rv. 282593-01)

TRUFFA

Parti: Pirone Andrea

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - Delitti - Truffa - Elemento oggettivo (materiale) - In genere - Truffa aggravata ex art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen. - Autore del reato investito della legale rappresentanza di una società per azioni interamente pubblica - Destinazione ad essa del profitto - Reato - Configurabilità - Responsabilità da reato della società - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie

È configurabile il delitto di truffa aggravata di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen. - costituente reato-presupposto della responsabilità di una società per azioni a totale partecipazione pubblica incaricata della gestione di un servizio pubblico - nel caso in cui le somme che rappresentano il profitto del reato siano destinate a tale società, di cui l'autore del reato abbia la legale rappresentanza, atteso che quest'ultima, pur avendo natura di ente pubblico economico, è distinta dalla persona fisica che la rappresenta, in quanto non opera tra le due, diversamente da quanto avviene con riguardo agli enti pubblici territoriali rispetto ai soggetti che per essi agiscono, alcun rapporto di immedesimazione organica. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo, nei confronti di una società per azioni integralmente capitalizzata da un comune, di una somma di denaro costituente profitto di una truffa in danno della regione, contestata al legale rappresentante della società). (Rigetta, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 19/04/2021)

Fonti:

CED Cassazione, 2022

Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 11/01/2022) 14/02/2022, n. 5270

TRUFFA

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI G. - Presidente -
Dott. MESSINI D'AGOSTINI Piero - Consigliere -
Dott. PAZIENZA V. - rel. Consigliere -
Dott. TUTINELLI V. - Consigliere -
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.A., quale legale rappresentante della società FISCIANO SVILUPPO SPA, nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza emessa in data 19/04/2021 dal Tribunale di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Manuali Valentina,
che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. Felice Lentini, che ha concluso chiedendo disporsi
l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 19/04/2021 il Tribunale di Salerno, a seguito dell'istanza di riesame proposta, ex art. 322 c.p.p., dalla difesa di P.A., quale legale rappresentante della società FISCIANO SVILUPPO SPA, ha riformato - in parziale accoglimento dell'impugnazione presentata - il decreto con cui il G.i.p. del Tribunale di Nocera Inferiore aveva disposto, in data 24/03/2021, il sequestro preventivo del denaro e dei beni di qualsiasi natura, fino a concorrenza della somma di Euro 1.950.000,00 nei confronti del Comune di (OMISSIS) e della società (OMISSIS) SVILUPPO SPA in relazione al reato di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, di cui al capo A) dell'incolpazione, reato commesso ai danni della Regione Campania.

In particolare, il Tribunale di Salerno ha ridotto l'importo del sequestro, in ragione dell'impossibilità di aggredire in via cautelare le somme entrate a titolo di "ingiusto profitto" nelle casse dell'ente territoriale, in applicazione di quella giurisprudenza di legittimità alla stregua della quale non si configura truffa aggravata quando le somme costituenti l'ingiusto profitto del reato siano destinate

all'ente pubblico (cfr. Sez. 2, n. 4416 del 14/01/2015, Comune di Mello, Rv. 262376 - 01, citata a pag. 17 dell'ordinanza del Tribunale di Salerno).

Per effetto della decisione di parziale annullamento, la somma oggetto dell'odierno sequestro coincide, quindi, con il profitto ingiusto conseguito dalla FISCIANO SVILUPPO SPA - a titolo di finanziamento regionale - per il tramite del Comune di (OMISSIS), a fronte della cessione delle particelle di sua proprietà, ed è pari ad Euro 982.397,00. Tale somma è stata ottenuta a seguito di un iter amministrativo connotato secondo il Tribunale - da anomalie ed irregolarità,, tra cui vi sono, tra le altre, la discrasia tra l'area del piano particellare dell'esproprio indicata nei documenti e quella di ingombro dell'impianto (circostanza che avrebbe comportato un regime procedimentale meno stringente), nonché l'anomala assunzione, da parte del comune, della qualifica di soggetto attuatore in luogo della FISCIANO SVILUPPO SPA (a suo tempo indicata anche in considerazione della titolarità, in capo alla predetta società, di parte dei terreni necessari alla realizzazione dell'impianto) e la conseguente necessità di provvedere, da parte del comune, all'esproprio anche dei predetti terreni (con il conseguimento, tra l'altro, di un ingiustificato plusvalore da parte della FISCIANO SVILUPPO SPA). Trattasi di un'artificiosa realtà documentale idonea, secondo il Tribunale, ad integrare i raggiri della truffa, in quanto, sulla scorta di tali inesattezze e anomalie documentali, la regione Campania si è determinata ad erogare l'anticipazione del finanziamento, oggetto di sequestro.

2. Ricorre per cassazione il P., quale legale rappresentante della società FISCIANO SVILUPPO SPA, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge - ex art. 321 c.p.p., art. 640-bis c.p. e D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 4 - per aver il Tribunale di Salerno ritenuto sussistente il delitto di truffa, nonostante manchi il requisito dell'altruità, in quanto il profitto è stato conseguito da un soggetto, la società FISCIANO SVILUPPO SPA, che deve ritenersi ente pubblico e non soggetto privato. Secondo il ricorrente, infatti, è da considerarsi irrilevante la forma societaria propria del diritto privato ai fini della qualificazione giuridica della società e deve, invece, essere valorizzata la circostanza per cui, alla stregua del D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 4, le Amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè mantenere partecipazioni anche di minoranza nelle stesse.

L'indagato, in qualità di legale rappresentante della società FISCIANO SVILUPPO SPA, ha agito in rapporto di immedesimazione organica con tale ente pubblico, il che rende impossibile qualificare la suddetta società come soggetto terzo beneficiario dell'altrui azione indebita.

2.2. Violazione di legge - ex art. 321 c.p.p. ed ex art. 640-bis c.p. (pur essendo in realtà contestato il reato di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1 - in quanto, pur difettando il presupposto degli artifici, il Tribunale di Salerno ha comunque ritenuto integrato il reato di truffa. In particolare, l'iter amministrativo si sarebbe svolto in piena conformità con la Determina Dirigenziale n. 19/2017 della Regione Campania, essendo la localizzazione dell'impianto, la sua fattibilità, nonché il costo degli espropri elementi del tutto estranei ai requisiti fissati dalla suddetta Regione per l'ammissione provvisoria a finanziamento. Sarebbe stato, inoltre, ignorato dal Tribunale il fatto che il sito oggetto di intervento era stato correttamente identificato, così come evidenziato nella consulenza tecnica di parte dell'Ing. L. e così come comprovato dal fatto che in merito a questo aspetto la Regione aveva chiesto chiarimenti al Comune di (OMISSIS). Si ritiene, infine, che l'erronea rappresentazione cartografica sia da considerarsi idonea ad indurre in errore l'ente regione sul tema dell'esatta localizzazione del sito, aspetto rispetto al quale il Tribunale non ha affatto motivato.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

1.1. Occorre premettere che questo Collegio conosce e condivide quell'orientamento giurisprudenziale

citato dal ricorrente, alla stregua del quale la nozione di ente pubblico di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1) debba intendersi in una accezione "sostanziale", nella quale rientrano anche gli enti che, pur avendo forma privatistica, svolgono funzioni di interesse pubblico.

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha costantemente affermato che "ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, anche gli enti a formale struttura privatistica devono qualificarsi come "pubblici", in presenza dei seguenti requisiti: a) la personalità giuridica; b) l'istituzione dell'ente per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; c) il finanziamento della attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la qualifica di ente pubblico ad una società per azioni interamente partecipata da un comune, vincolata per statuto ad operare solo nei confronti dello stesso, caratterizzata dall'attribuzione dei poteri di amministrazione e vigilanza secondo criteri derogatori delle regole ordinarie di diritto privato e preposta all'attività - finanziata da tale comune - consistente nella fornitura dei servizi pubblici locali di pulizia, manutenzione, custodia e gestione di aree ed edifici ad esso pertinenti)." (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata e altro, Rv. 270518 - 01; nello stesso senso si veda anche, ex multis: Sez. 2, n. 17889 del 14/04/2015, Markab Group, Rv. 263658 - 01; Sez. 2, n. 51882 del 06/12/2013, Cavallaro e altro, Rv. 258106 - 01; Sez. 5, n. 39837 del 02/07/2013, Cavaliere e altri, Rv. 257361 - 01).

E' d'uopo precisare che tale nozione "sostanziale" e "relativistica" di ente pubblico affermatasi in ambito penale è frutto di un'evoluzione giurisprudenziale che, facendo leva sull'emersione di nuove figure ordinamentali di diretta derivazione comunitaria - quale l'organismo di diritto pubblico - ha messo in discussione il tradizionale criterio formale-soggettivo, alla stregua del quale si riteneva - per quel che qui rileva - che l'adozione della forma societaria fosse radicalmente incompatibile con il concetto di ente pubblico.

1.2. Fermo quanto detto, la difesa del P., nell'invocare la natura pubblicistica della (OMISSIS) SVILUPPO SPA, onde escludere - sulla base del rapporto organicistico che lega l'agente all'ente - la sussistenza del requisito dell'altruità, necessario affinché si configuri la truffa, propone una lettura certamente suggestiva ma che non può essere condivisa.

Invero, anche laddove, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, si ritenesse la suddetta società inquadrabile nella categoria di ente pubblico, questa non può, di contro, essere considerata assimilabile ad un ente pubblico territoriale, nè alla stessa potrà dunque essere applicata la disciplina propria degli enti pubblici territoriali (ad esempio per quanto concerne l'immedesimazione organica) in ragione di quanto segue.

La FISCIANO SVILUPPO SPA deve ritenersi un ente economico, che come tale non può essere assimilato agli enti pubblici territoriali, così come si evince chiaramente dal tenore letterale del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 1, comma 3, alla luce del quale gli enti pubblici economici sono assoggettabili alla responsabilità amministrativa da reato dell'ente, non potendo essere considerati alla stregua degli enti pubblici territoriali, i quali, unitamente allo Stato, agli altri enti pubblici non economici e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, sono esonerati dalla stessa.

A tal proposito, questa Suprema Corte ha precisato che "le società per azioni costituite per svolgere, secondo criteri di economicità, le funzioni in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, trasferite alle stesse da un ente pubblico territoriale (cosiddette società d'ambito), sono soggette alla normativa in materia di responsabilità da reato degli enti." (Sez. 2, n. 234 del 26/10/2010, dep. 10/01/2011, Pmt in proc. Enna, Rv. 248795 - 01; conformemente si veda anche Sez. 2, n. 28699 del 09/07/2010, P.M. in proc. Vielmi, Rv. 247669 - 01).

Con riguardo al caso di specie, come correttamente affermato dal Tribunale di Salerno, il fatto che la FISCIANO SVILUPPO SPA abbia tra i suoi obiettivi statuari quello del c.d. pareggio di bilancio è certamente indicativo dello svolgimento di attività economica da parte della società. Proprio tale obiettivo impone, infatti, la necessità che quest'ultima informi la propria attività a criteri di economicità, al fine di coprire integralmente i costi di gestione, a nulla rilevando l'assenza di scopo di lucro (v. pp. 19-20 dell'ordinanza impugnata).

Pertanto, in ragione di quanto chiaramente espresso dalla disciplina normativa in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti, ed in conformità a quanto affermato dalla sopra citata giurisprudenza di legittimità, non è possibile parificare gli enti pubblici territoriali agli enti pubblici, che, sebbene a totale partecipazione pubblica, operino secondo criteri di economicità, con la conseguenza che la FISCIANO SVILUPPO SPA non può certamente essere assimilata al Comune di (OMISSIS).

1.3. Da quanto detto consegue che alla società in oggetto non potrà essere applicato lo stesso regime di cui è stato destinatario l'ente pubblico territoriale, non potendo essere estesa anche nei suoi confronti quella giurisprudenza in forza della quale "il delitto di truffa aggravata ex art. 640-bis c.p. non è configurabile qualora le somme, costituenti il profitto del reato, vengano destinate all'ente pubblico di cui il soggetto agente faccia parte, in quanto uno degli elementi costitutivi del reato è il procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e nella nozione di "altri" non può essere considerato lo stesso ente per il quale la persona fisica agisca ed operi. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo di una somma di denaro nei confronti di un Comune, quale profitto del reato di truffa contestata al Sindaco e al responsabile unico del procedimento ai danni del Ministero dell'Ambiente, ente erogatore di un finanziamento, indotto dagli indagati in errore circa l'adempimento delle condizioni di riscossione)" (Sez. 2, n. 20996 del 28/04/2021, Genova, Rv. 281424 - 01; in senso conforme si veda Sez. 2, n. 4416 del 14/01/2015, Comune di Mello, Rv. 262376 - 01).

La recente sentenza sopra citata, manifestando espressa adesione alla sentenza n. 4416 del 2015 cit., ha, tra l'altro, precisato, in motivazione, che "(...) l'ingiusto profitto, procurato a sé o ad "altri", come conseguenza della condotta decettiva, è uno degli elementi indefettibili del reato di truffa. Nella fattispecie, nessuno neppure adombra o sospetta che i soggetti agenti in nome e per conto dell'ente conseguirono un profitto personale (men che meno ingiusto), nè tale profitto (che rimase certamente nella disponibilità del Comune di Noto) si dicesse, per quanto sopra già detto in tema di immedesimazione organica, verso "altri", giacchè il Comune non può essere considerato terzo o "altro", nei sensi indicati all'art. 640 c.p., comma 1, rispetto all'organo agente. Consegue che il fatto descritto in imputazione non è tipico".

Rispetto al caso di specie, come accennato, la posizione del Comune di (OMISSIS) deve essere tenuta distinta da quella della società FISCIANO SVILUPPO SPA: è solo nel primo caso, infatti, che l'ente non può considerarsi terzo rispetto alle condotte materialmente commesse dai suoi organi, i cui effetti sono direttamente imputabili all'ente stesso in virtù del principio di immedesimazione organica, con la conseguenza che, non sussistendo il carattere dell'altruità di cui all'art. 640 c.p., non può configurarsi il delitto di truffa.

Aderendo alla giurisprudenza sopra citata, il Tribunale di Salerno ha conseguentemente affermato che "non è possibile aggredire in via cautelare le somme entrate a titolo di "ingiusto profitto" nelle casse dell'ente territoriale, in applicazione dei principi di legittimità che non consentono di configurare la truffa aggravata quanto le somme costituenti l'ingiusto profitto del reato vengano destinate all'ente pubblico." (v. p. 17 dell'ordinanza impugnata).

Per quanto riguarda, invece, la FISCIANO SVILUPPO SPA, come correttamente evidenziato dal Tribunale di Salerno, dalla condotta oggetto del presente procedimento è conseguito un ingiusto profitto confluito nelle casse della società quale soggetto terzo e distinto dall'ente territoriale che ne detiene

la totalità delle azioni.

In ragione di tutto quanto sopra esposto, non potendo essere esteso anche alla FISCIANO SVILUPPO SPA il ragionamento logico-giuridico operato nei confronti del Comune di (OMISSIS) in applicazione dei principi di legittimità sopra esposti e sussistendo per la società il requisito dell'altruità richiesto dal delitto di truffa, il primo motivo di ricorso deve ritenersi infondato.

2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, manifestamente infondato.

2.1. Come noto, avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1.

Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, "il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o pro batorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Nella fattispecie, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex D.L. n. 306 del 1992, art. 12-sexies, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di una approfondita valutazione, da parte del tribunale del riesame, degli elementi reddituali del nucleo familiare interessato dal sequestro, aveva riproposto, sotto il profilo della omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l'accertamento della sproporzione)." (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656 - 01).

2.2. Con riguardo al caso di specie, occorre sottolineare che l'odierno ricorrente, pur lamentando con il secondo motivo di doglianza un'asserita violazione dell'art. 321 c.p.p., dell'art. 640-bis c.p. e del D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 4, in realtà, censura la motivazione del Tribunale di Salerno, in ordine alla ritenuta sussistenza degli artifici e raggiri integranti la truffa di cui al capo A) dell'incolpazione.

Nel fare ciò, peraltro, la difesa non si confronta affatto con la motivazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno, che, lungi dal risultare inesistente o apparente, ha valorizzato e spiegato - senza tra l'altro incorrere in alcuna illogicità o contraddittorietà gli artifici sussistenti nel caso di specie, tra i quali non vi è soltanto l'errata localizzazione del sito oggetto di intervento, unico aspetto su cui invece si sofferma il ricorrente.

In particolare, nel provvedimento del Tribunale del riesame viene innanzitutto valorizzata la circostanza per cui, a fronte di un'errata individuazione dell'area rilevante o meglio della non coincidenza tra l'area di ingombro dell'impianto e l'area del piano particellare di esproprio - la società FISCIANO SVILUPPO SPA ha fruito di una procedura più snella, la quale da una parte non necessitava della VIA (valutazione di impatto ambientale) e dall'altra non comportava il coinvolgimento di altri comuni limitrofi in realtà interessati. A ciò si aggiunga che tale anomalia ha comportato un'ulteriore conseguenza di notevole importanza, avendo impedito all'ente regionale di esercitare la discrezionalità riservata allo stesso. Il silenzio circa dati rilevanti, quale la localizzazione della particella su cui realizzare l'impianto di compostaggio, ha quindi certamente costituito, nella valutazione del Tribunale, un artificio idoneo a trarre in inganno l'amministrazione, il che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa (v. pp. 10-11 del ricorso), è comprovato proprio dalla circostanza per cui la Regione Campania, nel chiedere integrazioni e chiarimenti al Comune non ha mosso alcuna osservazione circa l'esatta localizzazione dell'area (v. p. 22 dell'ordinanza).

A ciò si aggiunga che il Tribunale di Salerno ha poi correttamente valorizzato un'ulteriore anomalia posta in essere dal Comune di (OMISSIS), il quale, dopo aver designato la società FISCIANO SVILUPPO SPA quale soggetto attuatore, in un secondo momento, senza alcuna giustificazione ha agito esso stesso come soggetto attuatore, in contrasto con gli obiettivi di economicità ed efficienza cui deve tendere l'azione amministrativa. La società era stata, infatti, individuata quale soggetto attuatore, in quanto già titolare di un'estesa area sulla quale svolgere l'intervento in questione; il passaggio del

ruolo di attuatore in capo al Comune ha comportato la necessità, prima insussistente, che venissero espropriate le particelle su cui allocare l'area di compostaggio e dunque la conseguente necessità di un'anticipazione del finanziamento proprio per realizzare tale acquisizione (v. pp. 15-16 dell'ordinanza impugnata).

In definitiva, i richiamati elementi anomali dell'iter amministrativo, che hanno condotto la Regione Campania ad irrogare l'anticipo del finanziamento volto alla realizzazione di un impianto di compostaggio, sono stati compiutamente presi in considerazione dal Tribunale di Salerno e ritenuti idonei ad integrare gli artifici e i raggiri necessari affinché si configuri il delitto di truffa.

A fronte di una motivazione tutt'altro che mancante o apparente, con la quale il ricorrente, tra l'altro, non si confronta adeguatamente, il secondo motivo di doglianza deve ritenersi manifestamente infondato.

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

Cass. pen., Sez. VI, 11/02/2020, n. 11626*AMMINISTRAZIONE PUBBLICA > In genere**REATO IN GENERE***Parti: C.M.**

La persona giuridica è chiamata a rispondere dell'illecito amministrativo derivante da un reato-presupposto per il quale sussista la giurisdizione nazionale commessa dai propri legali rappresentanti o soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, in quanto l'ente è soggetto all'obbligo di osservare la legge italiana e, in particolare, quella penale, prescindere dalla sua nazionalità o dal luogo ove esso abbia la propria sede legale e indipendentemente dall'esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norme che disciplino in modo analogo la medesima materia anche con riguardo alla predisposizione e all'efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione atti ad impedire la commissione di reati fonte di responsabilità amministrativa dell'ente stesso.

Fonti:

Società, 2020, 5, 619, nota di SCOLETTA

Cass. pen., Sez. VI, Sent., (data ud. 11/02/2020) 07/04/2020, n. 11626

CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CALVENESE Ersilia - Presidente -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. BASSI Alessandra - rel. Consigliere -
Dott. COSTANTINI Antonio - Consigliere -
Dott. VIGNA Maria Sabina - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. C.M., nato a (OMISSIS);
2. H.H.B., nato in (OMISSIS);
3. K.J.H., nato in (OMISSIS);
4. Boskalis International BV;
5. (OMISSIS) s.r.l. (già (OMISSIS) s.r.l.);

avverso la sentenza del 04/12/2018 (come corr. il 12/03/2019) della Corte d'appello di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere BASSI Alessandra;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANGELILLIS Ciro, che ha concluso chiedendo che tutti i ricorsi siano rigettati;

uditi i difensori, avv. Roberto Rampioni per C. e avv. Livia Rossi per H., K., "Boskalis International BV" e "(OMISSIS) s.r.l." (già (OMISSIS) s.r.l.), i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi da loro proposti.

Svolgimento del processo

1. Mette conto di premettere che, nell'ambito del presente procedimento, C.M., H.H.B. e K.J.H. sono stati rinviati a giudizio per rispondere del reato sub capo E) di cui agli artt. 110, 319, 319-ter e 321 c.p., per avere C. - nella qualità di coadiutore legale della procedura fallimentare della società "(OMISSIS) S.p.A." (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 28 gennaio 2002) - ricevuto da H. e K. - i quali agivano per conto delle società "Boskalis International BV" e "(OMISSIS) s.r.l." - la somma complessiva

di 571.250,60 Euro, quale corrispettivo per il compimento di atti contrari ai doveri dell'ufficio, finalizzati a favorire dette società nell'acquisizione, a condizioni vantaggiose e con preferenza rispetto ad altri potenziali acquirenti, di beni dell'azienda della fallita "(OMISSIS) S.p.A." e consistiti, in particolare, nello stipulare, in epoca antecedente alla gara, un contratto di affitto di azienda con la "Boskalis International" e un contratto di consulting e management con il quale il fallimento riconosceva alla "(OMISSIS)" un corrispettivo di 2.200.000 dollari a fronte di prestazioni imprecisate e prive di effettivo valore commerciale, sì da consentire una corrispondente riduzione del prezzo di acquisto; fatti commessi in (OMISSIS).

Le società ricorrenti "Boskalis International BV" e "(OMISSIS) s.r.l." (già "(OMISSIS) s.r.l.") sono state rinviate a giudizio (unitamente ad altre società del gruppo) in relazione all'illecito amministrativo sub capo F) D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ex artt. 5 e 25, derivante dal reato di cui agli artt. 110, 319, 319-ter e 321 c.p. di cui al capo che precede, delitto commesso nell'interesse ed a vantaggio delle società, tutte collegate tra loro e riferibili al gruppo "(OMISSIS)", da persone che rivestivano al momento del fatto funzioni di rappresentanza della società e precisamente da H.H.B. legale rappresentante della "Boskalis International BV" nonché direttore del settore business unit manager area middle della società capogruppo - e da K.J.H. - direttore del settore corporate strategy & business development della società capogruppo, settori dotati di autonomia funzionale e finanziaria; fatti commessi in (OMISSIS).

1.1. Con la sentenza del 4 giugno 2015, avendo riguardo alle sole posizioni dei ricorrenti, il Tribunale di Roma ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di C., H. e K. in relazione al delitto di corruzione di cui al capo E) in quanto estinto per intervenuta prescrizione, ha riconosciuto la responsabilità amministrativa derivante da reato delle società ricorrenti "Boskalis International BV" e "(OMISSIS) s.r.l." (già "(OMISSIS) s.r.l.") nonché di "Boskalis Westminster International BV", applicando a ciascuna di esse la sanzione pecuniaria di 300 quote ciascuna da 1000 Euro, mentre ha escluso la responsabilità delle altre due società del gruppo rinviate a giudizio.

1.2. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Roma, sempre avendo riguardo alle sole posizioni che vengono in rilievo, in riforma dell'appellata sentenza di primo grado, ha escluso la responsabilità derivante da reato di "Boskalis Westminster International BV" ed ha confermato l'appellata decisione del Tribunale nei confronti degli odierni ricorrenti.

2. Nei ricorsi a firma dei rispettivi difensori di fiducia, i ricorrenti chiedono l'annullamento del provvedimento per motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p..

In particolare, C.M. eccepisce:

2.1. la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 521 e 522 c.p.p., per avere i giudici della cognizione di primo e di secondo grado immutato il fatto storico originariamente addebitato al C. trascurando l'originario impianto accusatorio patentemente smentito dalle acquisizioni probatorie, là dove sono passati dalla ricostruzione del fatto in termini di compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio finalizzati a favorire la società "(OMISSIS)" ai fini dell'acquisizione a condizioni vantaggiose di beni e con preferenza rispetto ad altri potenziali acquirenti (con particolare riferimento alla stipula del contratto di affitto dell'azienda e di un contratto di consulting e management a condizioni svantaggiose per la fallita) a riconoscere invece il pregio del contratto di affitto d'azienda così come del contratto di consulenza e, dunque, l'assoluta adeguatezza del prezzo incassato dal fallimento, con ciò inquadrando la fattispecie concreta nella corruzione per atto del proprio ufficio;

2.2. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 319-ter c.p. (nella formulazione antecedente al 2012), per avere i decidenti di merito dato per provata la richiesta e la percezione di un corrispettivo illecito - il cui importo non è peraltro indicato nel capo d'imputazione -, in assenza di una formulazione della promessa da parte dell'extraneus; la difesa rileva come non sia dato di comprendere come possa ritenersi suscettibile di integrare la fattispecie incriminatrice in

oggetto un'attività "corretta" o un atto giudiziario oggettivamente "giusto", sebbene soggettivamente compiuto allo scopo di recare un vantaggio o un danno a qualcuno; aggiunge come l'interpretazione che consentisse l'applicabilità "ad ampio spettro" della fattispecie incriminatrice in esame in forza del generico rinvio operato agli artt. 318 e 319 c.p., non potrebbe non comportare l'incostituzionalità della norma per evidente violazione sia del principio di legalità ex art. 25 Cost., per indeterminatezza del precetto, sia dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità ex art. 3 Cost., stante la parificazione a fini sanzionatori di condotte di "contenuto" e di "peso" dell'offesa completamente diversi;

2.3. la violazione di legge penale in relazione all'art. 357 c.p., per avere la Corte d'appello erroneamente riconosciuto in capo al C. la qualità di pubblico ufficiale sebbene egli, quale coadiutore giuridico del curatore fallimentare, non abbia concorso in alcun modo ad esercitare la funzione giudiziaria, ma si sia limitato allo svolgimento della funzione di custodia giudiziaria dei beni;

2.4. la violazione di legge penale e processuale ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dal testimone assistito T.S., per avere i Giudici della cognizione violato il disposto dell'art. 500 c.p.p., che consente l'utilizzazione delle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari ed oggetto di contestazione ai soli fini della valutazione della credibilità del teste e non anche ai fini del giudizio di penale responsabilità.

2.5. Nella memoria depositata in cancelleria, la difesa del C. insiste per l'accoglimento del ricorso, aggiungendo nuovi argomenti a supporto dei motivi già proposti nel ricorso originario.

3. Nell'atto presentato dal comune difensore, H.H.B. e K.J.H. deducono:

3.1. la violazione di legge penale in relazione all'art. 319-ter c.p., per avere la Corte d'appello erroneamente valutato soltanto la sussistenza dei presupposti per affermare *ictu oculi* l'innocenza degli imputati ex art. 129 c.p.p., mentre avrebbe dovuto procedere ad una valutazione nel merito in ragione dello stretto nesso intercorrente fra la responsabilità penale delle persone fisiche e la responsabilità amministrativa degli enti, confermata dal Collegio distrettuale a carico delle due società del gruppo "(OMISSIS)"; tanto premesso, i ricorrenti rilevano come, nella specie, facciano difetto i presupposti del reato di corruzione in atti giudiziari atteso che, in primo luogo, risulta evidente l'inidoneità della promessa fatta dall'imputato K. a seguito della richiesta avanzata dal coimputato C., intermediata dal T. e dal significato equivoco, per di più in relazione ad un atto già adottato e dante pertanto luogo ad un'ipotesi di corruzione susseguente non riconducibile alla previsione dell'art. 319-ter c.p. ante riforma del 2012; in secondo luogo, non è integrato l'elemento soggettivo, essendo la "(OMISSIS)" rimasta l'unica società interessata ai beni della fallita e mancando pertanto l'intento di favorirla a scapito di altre; in terzo luogo, non è ravvisabile in capo al C. la qualifica di pubblico ufficiale, in quanto il coadiutore del curatore - dipendendo dal curatore - non gode di un potere valutativo decisionale autonomo;

3.2. la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 192 e 197-bis c.p.p. e il vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale ritenuto utilizzabili ai fini del giudizio di responsabilità le dichiarazioni rese in indagini dal teste assistito T.S., sebbene impiegate per le contestazioni e pertanto utilizzabili ai soli fini della valutazione di attendibilità del dichiarante; per altro verso, i ricorrenti pongono in luce come non vi sia prova della loro consapevolezza circa la qualifica di pubblico ufficiale in capo al C..

3.3. Nella memoria depositata in cancelleria, la difesa di H. e K. insiste per l'accoglimento del ricorso, ribadendo i motivi già illustrati nel ricorso originario.

4. Le società "Boskalis International BV" e "(OMISSIS) s.r.l." (già "(OMISSIS) s.r.l.") denunciano:

4.1. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 319, 319-ter e 321 c.p., per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto integrato l'elemento oggettivo e soggettivo del reato di corruzione in atti giudiziari in capo agli imputati di nazionalità olandese K. e H. sub capo E), reato-presupposto della ritenuta responsabilità degli enti sub capo F); a sostegno del motivo, la difesa

evidenzia come, ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 319-ter c.p. - nella formulazione antecedente alla riforma del 2012 -, fosse necessario provare uno stretto collegamento fra il denaro o l'utilità data o promessa rispetto ad un determinato atto d'ufficio e come la corruzione in atti giudiziari impropria susseguente fosse estranea all'alveo dell'incriminazione; sotto diverso aspetto, rimarca l'assenza dell'elemento soggettivo del reato-presupposto, atteso che la "(OMISSIS)", secondo quanto ricostruito in sentenza, era rimasta l'unica società interessata all'acquisto sicchè risulta del tutto carente l'oggetto del presunto patto corruttivo non essendovi soggetti favoriti nè danneggiati; d'altra parte, evidenzia come non sia ravvisabile in capo al C. la qualifica di pubblico ufficiale;

4.2. la violazione dell'art. 192 c.p.p. ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta integrazione del reato-presupposto con riguardo al presunto esercizio della funzione giudiziaria finalizzato a favorire le società olandesi, alla ricostruzione del presunto accordo corruttivo, alla valutazione delle dichiarazioni rese ex art. 197-bis c.p.p., da T.S. giudicato in un procedimento connesso, alla destinazione della somma elargita ed alla qualifica di pubblico ufficiale del coautore del curatore fallimentare; a sostegno del motivo, la difesa delle persone giuridiche sottolinea come, nella motivazione della decisione impugnata, si dia conto del fatto che la scelta delle società concorrenti di non partecipare alla gara per la vendita del compendio fallimentare dipese da autonome scelte strategiche e di politica aziendale, indipendenti da qualunque comportamento posto in essere dagli organi della procedura; come i decidenti di merito non abbiano considerato il contesto nel quale l'imputato in un procedimento connesso T. aveva reso le prime dichiarazioni, segnatamente in status detentionis, ed abbiano comunque impiegato a fini di prova dichiarazioni oggetto delle contestazioni e pertanto utilizzabili soltanto per valutare l'attendibilità del dichiarante; infine, come non vi sia prova del fatto che K. fosse consapevole della veste di pubblico ufficiale del coadiutore C.;

4.3. la violazione dell'art. 20 c.p.p. e D.Lgs. 22 aprile 2001, n. 231, artt. 5 e 25, per avere i decidenti di merito erroneamente ravvisato la giurisdizione dell'A.G. nazionale sebbene si tratti di condotte commesse in Italia da società aventi sede principale all'estero, non potendosi muovere un rimprovero all'ente derivante da una "colpa di organizzazione" se non nel luogo ove esso abbia il suo centro decisionale; a fondamento della deduzione, la difesa rimarca come la responsabilità dell'ente, sebbene oggetto di accertamento in sede penale, mantenga comunque natura amministrativa, di tal che la giurisdizione per l'accertamento deve essere radicata nel luogo ove si è verificata la lacuna organizzativa e come le società imputate non abbiano alcuna effettiva operatività sul territorio nazionale, limitandosi a svolgere in Italia un'attività prettamente formale;

4.4. il vizio di motivazione in relazione al D.Lgs. 22 aprile 2001, n. 231, art. 5, commi 1 e 2, per avere i giudici della cognizione ritenuto in modo inesatto sussistente l'interesse delle società olandesi imputate, senza distinguere - come sarebbe stato doveroso - i diversi ruoli, l'interesse e le rispettive - eventuali responsabilità delle plurime società appartenenti al gruppo "(OMISSIS)"; la difesa degli enti aggiunge che, come indicato nel capo F) e confermato dallo stesso imputato K. nella sede dibattimentale (v. udienza 3 aprile 2014), questi ricopriva la veste di alto funzionario della società capogruppo, di tal che i fatti oggetto del presente procedimento avrebbero dovuto essere imputati alla holding e rispetto ad essa avrebbero dovuto essere valutato l'interesse e/o il vantaggio.

4.5. Nella memoria depositata in cancelleria, la difesa delle società "Boskalis International BV" e "(OMISSIS) s.r.l." (già "(OMISSIS) s.r.l.") ha prodotto copia della sentenza del Tribunale civile di Terni del 25 gennaio 2019 con cui è stata rigettata la pretesa risarcitoria della Curatela del fallimento "(OMISSIS) S.p.A." nei confronti di T.S. per le condotte di concorso in corruzione propria in atti giudiziari ed ha, quindi, insistito per l'accoglimento dei ricorsi.

Motivi della decisione

1. I ricorsi sono infondati in relazione a tutte le deduzioni mosse e devono, pertanto, essere disattesi.
2. Con riguardo alle impugnazioni proposte dagli imputati persone fisiche C.M., H.H.B. e K.J.H., giova

premettere che, nelle more della celebrazione del giudizio di primo grado, risulta essere maturato il termine di prescrizione del delitto di corruzione in atti giudiziari loro ascritto.

Ineccepibilmente la Corte capitolina ha pertanto confermato la declaratoria di non luogo a procedere compiuta dal Tribunale senza entrare nel merito delle questioni processuali e di merito da essi proposte col gravame.

2.1. Costituisce difatti *ius receptum* che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione *ictu oculi*, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

Nello stesso arresto, le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che, qualora ricorra una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità le questioni di natura processuale suscettibili di dare luogo a nullità anche assolute della sentenza impugnata nè i vizi dell'impianto motivazionale della decisione, atteso che, nell'ambito dell'eventuale giudizio di rinvio, il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Tale principio è stato anche di recente riaffermato da questa Suprema Corte nel suo più ampio consesso, là dove si è ribadito che la causa estintiva del reato per prescrizione prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza (nella specie, derivante dalla pronuncia della sentenza d'appello *de plano* in violazione del contraddittorio tra le parti), semprechè non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2 (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810; Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, dep. 2015, Argentieri, Rv. 262761; Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403).

2.2. Nè può ritenersi che la valutazione oltre i limiti di cui all'art. 129 del codice di rito si imponga nella specie in considerazione del fatto che - come sostenuto dalla difesa di H. e K. - al reato di corruzione in atti giudiziari si connette la responsabilità delle persone giuridiche "Boskalis International BV" e " (OMISSIS) s.r.l." (già "(OMISSIS) s.r.l."), sì da poter (o dover) applicare in via analogica il principio di diritto affermato da questa Corte a composizione allargata nella già citata sentenza Tettamanti quanto alla necessità di un accertamento ai sensi dell'art. 530 c.p.p., nel caso in cui alla responsabilità penale si associ la responsabilità civile (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273).

Ed invero, nell'invocare l'applicazione analogica del principio testè ricordato, i ricorrenti assimilano tra loro situazioni all'evidenza eterogenee.

Nel caso in cui dal reato derivi anche la responsabilità civile e il danneggiato si sia costituito parte civile, l'imputato ha diritto - nonostante la maturata causa estintiva operante sul piano penale - ad una valutazione *ex professo* del compendio probatorio ai fini dell'eventuale assoluzione con formula piena, atteso che da tale decisione dipendono direttamente i riverberi civilistici della condotta e dei quali egli continua, nonostante la prescrizione, a dover rispondere.

Situazione completamente eterogenea è, invece, quella in cui dal fatto - reato derivi anche la responsabilità amministrativa degli enti, là dove detta responsabilità, da un lato, grava su di un soggetto diverso dall'imputato persona fisica - *id est* sulla persona giuridica, sebbene con essa l'imputato intrattiene una relazione qualificata -; dall'altro lato, come si evince dal chiaro disposto del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 8, tale responsabilità è autonoma da quella (penale) incumbente sull'autore del reato-presupposto. Non v'è pertanto alcuna ragione giuridica, nè logica, per ritenere che, dal persistere della responsabilità amministrativa dell'ente derivante dal reato-presupposto

nonostante l'intervenuta prescrizione di esso, discenda un interesse giuridicamente qualificato dell'imputato (persona fisica) di quest'ultimo ad ottenere una delibazione piena della sua responsabilità (penale).

2.3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, nella specie risulta(va)no pertanto assorbite dalla sopravvenuta estinzione dei reati per prescrizione - in quanto recessive rispetto ad essa - tutte le questioni processuali e le nullità, anche assolute, in ipotesi realizzatesi nel procedimento/processo.

Con il maturare della causa estintiva sono difatti divenute non più coltivabili le nullità dedotte dai ricorrenti derivanti sia dall'eccepita violazione del combinato disposto degli artt. 521 e 522 c.p.p. (v. primo motivo della difesa di C. sub punto 2.1 del ritenuto in fatto), sia dall'utilizzo ai fini del giudizio di penale responsabilità delle dichiarazioni rese da T.S. in fase di indagini oggetto delle contestazioni ex art. 500 c.p.p., (v. quarto motivo della difesa di C. e secondo motivo della difesa di H. e K., rispettivamente sub punti 2.4 e 3.2 del ritenuto in fatto).

2.4. Ad ogni buon conto, quanto al primo motivo in rito del C., non può farsi a meno di rilevare che la violazione del principio di necessaria correlazione fra contestazione e sentenza invocato dalla difesa ricorre soltanto allorché il giudice pronunci condanna in relazione ad una fattispecie concreta, nella sua dimensione storico - fattuale, completamente diversa da quella descritta nel decreto che dispone il giudizio ovvero risultante all'esito delle contestazioni suppletive. Secondo l'insegnamento di questa Suprema Corte, espresso anche a Sezioni Unite, per aversi mutamento del fatto occorre infatti una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).

Immutatio facti radicale che, anche avendo riguardo alla stessa prospettazione difensiva, certamente non ricorre nella specie.

Infondato risulta anche il secondo motivo processuale con cui i ricorrenti hanno eccepito la violazione dell'art. 500 del codice di rito, rinviando sul punto a quanto si dirà nel prosieguo sub paragrafo 5.1.

2.5. In relazione alle censure di merito (v. secondo motivo della difesa di C. e primo motivo della difesa di H. e K., rispettivamente sub punti 2.2 e 3.1 del ritenuto in fatto), avendo riguardo agli elementi probatori ricordati dai giudici della cognizione ed alla ricostruzione storico-fattuale della vicenda sub iudice compiuta dal Tribunale (quanto ai tre imputati persone fisiche) nonché dalla stessa Corte d'appello quanto alla responsabilità degli enti, incensurabile risulta la ritenuta assenza di elementi per rilevare ictu oculi l'innocenza dei tre imputati persone fisiche.

3. Nonostante l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, devono invece essere vagliate in questa Sede le questioni in diritto concernenti l'inquadramento giuridico della fattispecie, in quanto - almeno in astratto suscettibili di travolgere alla radice - e con evidenza - il giudizio di responsabilità espresso a carico degli imputati.

3.1. Non coglie nel segno la censura con la quale la difesa dei ricorrenti contesta la ravvisata qualifica di pubblico ufficiale in capo a C.M., il quale - secondo la contestazione recepita nel decreto che dispone il giudizio confermata dai Giudici della cognizione - commetteva il delitto di corruzione in atti giudiziari la veste di coadiutore del curatore fallimentare ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 32, comma 2 (legge fallimentare) (v. terzo motivo della difesa di C. e primo motivo della difesa di H. e K., rispettivamente sub punti 2.3 e 3.1 del ritenuto in fatto).

3.2. Mette conto di notare che il coadiutore del curatore fallimentare è un professionista nominato da quest'ultimo ai fini della gestione dei beni assoggettati alla procedura concorsuale, del recupero di beni alla massa attiva e dello svolgimento di attività professionale in rappresentanza della curatela. Il curatore provvede alla nomina del coadiutore previa autorizzazione del "comitato dei creditori", dunque dell'organo istituzionalmente preposto a consentire la migliore realizzazione delle finalità del procedimento concorsuale: la nomina del coadiutore risponde, pertanto, ad una specifica esigenza della procedura fallimentare nel cui interesse questo soggetto svolge la sua attività. Secondo la migliore dottrina, il coadiutore è, pertanto, un ausiliario, più che del curatore, della massa in quanto presta un'opera integrativa (e non sostitutiva come il delegato) dell'attività del curatore con compiti inerenti ad un determinato settore o a determinati aspetti dell'intera procedura concorsuale.

Conclusivamente, secondo quanto teste rilevato, pare non revocabile in dubbio che il coadiutore svolga un'attività di carattere pubblicistico sub specie giudiziario, tenuto conto del procedimento in seno al quale essa si espleta - cioè la procedura concorsuale di natura giurisdizionale - e della finalità cui essa è rivolta - cioè la salvaguardia dell'interesse dei creditori a recuperare e mantenere salva la garanzia patrimoniale su cui essi possano far valere le proprie ragioni -. Secondo la stessa prospettazione difensiva, C. operava in ausilio del curatore e, soprattutto, si occupava della custodia giudiziaria dei beni assoggettati al fallimento, funzioni entrambi strettamente connesse e funzionali alla procedura concorsuale di natura propriamente giudiziaria.

3.3. La qualifica di pubblico ufficiale del coadiutore del curatore fallimentare risulta confermata per tabulas dalla previsione della L.Fall., art. 231), là dove estende anche a tale figura le disposizioni di cui agli artt. 228, 229 e 230 stessa legge, con ciò realizzandone la piena parificazione quanto agli oneri ed alle responsabilità anche penali - rispetto al curatore del fallimento. In particolare, il combinato disposto degli artt. 228 e 231 - nel prevedere *expressis verbis* l'estensione al coadiutore del curatore dell'ipotesi delittuosa speciale di cui allo stesso 228 qualora non siano ravvisabili le fattispecie incriminatrici in tema di pubblici ufficiali di cui agli artt. 315, 316, 317, 319, 321, 322 e 323 c.p., e, quindi, giusta l'esplicito richiamo agli artt. 318 e 319, anche di cui all'art. 319-ter c.p. - ne riconosce implicitamente, ma inequivocabilmente, la veste pubblicistica.

3.4. Consolidato è, d'altronde, l'insegnamento di questa Corte di riconoscere al coadiutore del curatore del fallimento la natura di pubblico ufficiale, in quanto cooperante a titolo oneroso alla funzione di custodia giudiziaria dei beni affidati al curatore (Sez. 6, n. 13107 del 21/01/2009, Zelli, Rv. 243124; Sez. 6, n. 11752 del 16/10/2000, Puma, Rv. 217384; Sez. 6, n. 38986 del 24/06/2010, Bertoncetto, Rv. 248592; Sez. 5, n. 15951 del 16/01/2015, Bandettini, Rv. 263263).

4. E' destituita di fondamento anche la doglianza con la quale le difese contestano la sussumibilità sotto la previsione di cui all'art. 319-ter c.p. (nella formulazione antecedente al 2012) della fattispecie concreta, in quanto integrante un'ipotesi di corruzione in atti giudiziari susseguente per atto conforme ai doveri d'ufficio (v. secondo motivo della difesa di C. e primo motivo della difesa di H. e K.,, rispettivamente sub punti 2.2 e 3.1 del ritenuto in fatto).

4.1. Ai fini della soluzione del quesito, occorre muovere dalla ricostruzione dei fatti compiuta dai decidenti di merito là dove hanno dato per provata la richiesta da parte del C. ai rappresentanti delle società olandesi, attraverso l'intermediazione di T.S. - legale della fallita "(OMISSIS) S.p.A.", di un corrispettivo illecito per compiere un atto contrario ai propri doveri d'ufficio nello svolgimento della funzione di coadiutore giudiziario nella procedura concorsuale che riguardava la fallita, richiesta cui faceva seguito il versamento da parte di K. di una somma di denaro bonificata sul conto corrente del T. e da questi girata sul conto cointestato con lo stesso C. affinché quest'ultimo potesse avvantaggiarsene in via esclusiva.

4.2. Tracciata l'intelaiatura della fattispecie concreta, va rilevato, per un verso, come, già prima della riforma attuata con L. 26 aprile 1990, n. 190, l'art. 319-ter c.p., sanzionasse i fatti contemplati da

entrambi gli artt. 318 e 319 c.p., qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo; per altro verso, come - ai fini dell'inquadramento giuridico del fatto sub iudice (nei termini appunto ricostruiti dai giudici romani di primo e di secondo grado) -, poco rilevi che, con la novella del 1990, il legislatore abbia riscritto la fattispecie sanzionata dall'art. 318 c.p., passando dal sanzionare la corruzione per un "atto d'ufficio" a colpire la corruzione per "l'esercizio della funzione". A C., H. e K. è invero contestata la corruzione in atti giudiziari - al primo quale intraneus, ai secondi quali extranei - in relazione a specifici atti compiuti dal coadiutore per favorire le società del gruppo "(OMISSIS)" nell'aggiudicazione di beni facenti parte del compendio fallimentare, di tal che il delitto de quo risulterebbe comunque integrato quand'anche detti atti fossero stati conformi ai doveri d'ufficio (cioè oggettivamente "giusti", secondo la prospettazione difensiva), in forza del combinato disposto dell'art. 319-ter c.p. e dell'art. 318 c.p. nella formulazione precedente alla novella con la L. 26 aprile 1990, n. 86.

Secondo il principio di diritto anche di recente riaffermato da questa Corte di legittimità, ai fini dell'integrazione del delitto di corruzione in atti giudiziari, è difatti indifferente che l'atto compiuto sia conforme o meno ai doveri d'ufficio, assumendo rilievo preponderante la circostanza che l'autore del fatto sia venuto meno al dovere costituzionale di imparzialità e terzietà soggettiva e oggettiva alterando la dialettica processuale (v. da ultimo Sez. 6, n. 48100 del 09/10/2019, Parisi, Rv. 277411).

4.3. E ciò a tacer del fatto che la prospettazione difensiva sul punto non è stata recepita dai Giudici di merito, là dove - nella parte della sentenza in verifica dedicata alla trattazione della posizione delle persone giuridiche (v. pagine 12 e 13 della sentenza impugnata) - hanno espressamente dato atto del fatto che C.M. agì al fine di favorire una parte processuale (id est le società del gruppo "(OMISSIS)" ricorrenti) a discapito di altre società interessate, quali la "Van Oord" e la "Dredging International", ponendo pertanto in essere atti contrari ai doveri d'ufficio.

4.4. Nè v'è materia per il sospetto d'incostituzionalità paventato dalla difesa del C. - con riguardo ai parametri di cui agli artt. 25 e 3 Cost., quanto all'applicabilità "ad ampio spettro" dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 319-ter c.p., in relazione ad atti riportabili sia all'art. 318 c.p., sia all'art. 319 c.p..

Basti rilevare, da un lato, che la fattispecie quale risultante dalla mutua integrazione delle indicate norme non rende affatto indeterminato il precetto, là dove esso va integrato - come per molte ipotesi incriminatrici - alla luce del contenuto di norme extrapenali che regolano l'attività o la funzione presa in esame dalla previsione normativa; dall'altro lato, che la disposizione non realizza alcuna parificazione sanzionatoria di situazioni diseguali atteso che l'ampia forbice edittale consente al giudice di graduare la pena al diverso "contenuto" e "peso" delle offese ricadenti ora sotto l'ipotesi di cui al combinato disposto degli artt. 319-ter e 318 c.p., ora sotto l'ipotesi di cui al combinato disposto degli artt. 319-ter e 319 c.p..

4.5. Quanto poi all'ulteriore rilievo mosso dalle difese, dopo l'intervento risolutore del più ampio consesso di questa Corte di legittimità risalente a dieci anni orsono, risulta ormai pacifica la sussumibilità della corruzione in atti giudiziari susseguente nella previsione dell'art. 319-ter c.p. (anche nella formulazione antecedente alla riforma del 2012), atteso che detto delitto si configura pur quando il denaro o l'utilità siano ricevuti, o di essi sia accettata la promessa, per un atto già compiuto (cosiddetta appunto corruzione susseguente) (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246581). Sempre che - ovviamente - la condotta sia commessa per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, come appunto acclarato dai giudici capitolini nel caso di specie.

5. Non meritano accoglimento neanche i ricorsi proposti dalle società "Boskalis International BV" e "(OMISSIS) s.r.l." (già "(OMISSIS) s.r.l.").

Prima di passare al vaglio delle diverse questioni proposte, occorre rilevare l'inutilizzabilità della sentenza del Tribunale civile di Terni del 25 gennaio 2019 prodotta dalla difesa delle società in allegato alla memoria depositata in cancelleria. Si tratta all'evidenza di un elemento sopravvenuto rispetto alla

decisione oggetto del ricorso, dunque non valutato dal Collegio distrettuale e, in quanto, tale extra devolutum.

5.1. Tanto premesso, è d'uopo ancora precisare che, in relazione all'illecito amministrativo de quo, non è maturato il termine di prescrizione previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 22 e che - come già sopra incidentalmente notato -, giusta disposizione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 8, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è autonoma dalla responsabilità penale dell'autore del reato - presupposto e, dunque, indifferente al maturare della prescrizione per quest'ultimo. Ne discende che il giudice è tenuto all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto - reato (v. da ultimo, Sez. 4, n. 22468 del 18/04/2018, Eurocos S.n.c., Rv. 273399).

6. Passando al vaglio dei motivi, è manifestamente infondata la questione in rito con cui la difesa degli enti denuncia la violazione dell'art. 20 c.p.p. e D.Lgs. 22 aprile 2001, n. 231, artt. 5 e 25, per avere i Giudici di merito erroneamente ravvisato la giurisdizione dell'autorità giudiziaria nazionale trattandosi di condotte commesse in Italia da società aventi la sede principale all'estero (v. motivo sub punto 4.3 del ritenuto in fatto).

6.1. Innanzitutto, non può non essere rilevato come il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 1, comma 2, nel definire l'ambito applicativo delle disposizioni previste dallo stesso decreto legislativo non preveda alcuna distinzione fra gli enti aventi sede in Italia e quelli aventi sede all'estero.

6.2. D'altro canto, va notato come la responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto n. 231 del 2001 sia una responsabilità, sia pure autonoma, "derivata" dal reato, di tal che la giurisdizione va apprezzata rispetto al reato-presupposto, a nulla rilevando che la colpa in organizzazione e dunque la predisposizione di modelli non adeguati sia avvenuta all'estero.

Coerentemente con tale impostazione, l'art. 36 del decreto affida difatti la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi al giudice penale competente per i reati dai quali essi dipendono e l'art. 38 dello stesso decreto esprime un chiaro favore verso il simultaneus processus ai fini dell'accertamento del reato-presupposto e dell'illecito amministrativo da esso derivante nell'ambito dello stesso procedimento.

6.3. Conferma l'assunto secondo il quale la giurisdizione va apprezzata con riferimento al reato-presupposto il disposto del Decreto n. 231 del 2001, art. 4, che - nel disciplinare la situazione opposta in cui il reato-presupposto sia stato commesso all'estero nell'interesse o a vantaggio di un ente avente la sede principale in Italia - assoggetta l'ente alla giurisdizione nazionale nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p., purchè nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, realizzando una parificazione rispetto all'imputato persona fisica (salvo il limite del bis in idem internazionale).

6.4. Condivisibile risulta inoltre il passaggio argomentativo nel quale la Corte capitolina ha notato come, ai fini della procedibilità in ordine all'illecito amministrativo, sia del tutto irrilevante la nazionalità - appunto straniera dell'ente, non essendovi ragione alcuna per ritenere che le persone giuridiche siano soggette ad una disciplina speciale rispetto a quella vigente per le persone fisiche sì da sfuggire ai principi di obbligatorietà e di territorialità della legge penale codificati all'art. 3 c.p. e art. 6 c.p., comma 1, secondo i quali rispettivamente - "la legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno e dal diritto internazionale" e "chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana". D'altronde, lo stesso art. 6, comma 2, considera commesso il reato in Italia, sottoponendolo alla giurisdizione del giudice italiano, anche qualora sia qui commessa una sola frazione dell'azione o dell'omissione o si sia qui verificato l'evento di condotta delittuosa, a maggior ragione allorchè sia stato commesso in Italia (o qui debba ritenersi commesso) il reato-presupposto,

componente la struttura complessa dell'illecito amministrativo.

D'altronde, l'esigenza di ripristinare la legalità e l'ordine violato - che appunto sta alla base del riconoscimento della giurisdizione nazionale e della connessa istanza punitiva - non potrebbe non riconoscersi in relazione ad un illecito che discenda direttamente da un fatto-reato che abbia realizzato sul territorio nazionale l'offesa o la messa in pericolo del bene protetto.

6.5. La lettura proposta dagli enti ricorrenti, oltre a porsi in frontale contrasto con i rammentati principi di obbligatorietà e di territorialità della legge penale, comporterebbe un chiaro vulnus al principio di eguaglianza, realizzando una chiara - ed ingiustificata - disparità di trattamento fra la persona fisica straniera (pacificamente soggetta alla giurisdizione nazionale in caso di reato commesso in Italia) e la persona giuridica straniera (in caso di reato-presupposto commesso in Italia).

6.6. Deve, pertanto, ritenersi che l'ente risponda, al pari di "chiunque" cioè di una qualunque persona fisica -, degli effetti della propria "condotta", a prescindere dalla sua nazionalità o dal luogo ove si trova la sua sede principale o esplica in via preminente la propria operatività, qualora il reato-presupposto sia stato commesso sul territorio nazionale (o debba comunque ritenersi commesso in Italia o si versi in talune delle ipotesi nelle quali sussiste la giurisdizione nazionale anche in caso di reato commesso all'estero), all'ovvia condizione che siano integrati gli ulteriori criteri di imputazione della responsabilità D.Lgs. n. 231 del 2001, ex artt. 5 e seguenti. Per tale ragione è del tutto irrilevante la circostanza che il centro decisionale dell'ente si trovi all'estero e che la lacuna organizzativa si sia realizzata al di fuori dei confini nazionali, così come, ai fini della giurisdizione dell'A.G. italiana, è del tutto indifferente la circostanza che un reato sia commesso da un cittadino straniero residente all'estero o che la programmazione del delitto sia avvenuta oltre confine.

6.7. Nè la soluzione ermeneutica sin qui tratteggiata - nel prevedere l'assoggettamento dell'ente straniero all'illecito amministrativo conseguente dall'omessa predisposizione di modelli organizzativi conformi a quello imposti dal decreto 6 giugno 2001, n. 231 -, può ritenersi tale da introdurre un trattamento discriminatorio fra soggetti anche giuridici comunitari in contrasto con la libertà di stabilimento stabiliti dagli artt. 43 e 48 del Trattato CE, come ventilato dalle difese.

Seguendo la linea del ragionamento difensivo si dovrebbe allora ritenere che il cittadino straniero non possa essere chiamato a rispondere di un reato commesso in Italia per il solo fatto che, nel proprio ordinamento, le regole a disciplina dell'attività presidiata dalla sanzione penale siano diverse, conclusione - questa - in chiaro contrasto con i principi di obbligatorietà e di territorialità espressi dal nostro codice penale.

Anzi, in senso contrario, non può non rilevarsi come l'inapplicabilità alle imprese straniere delle regole e degli obblighi previsti dal Decreto n. 231 ed il conseguente esonero da responsabilità amministrativa realizzerebbe un'indebita alterazione della libera concorrenza rispetto agli enti nazionali, consentendo alle prime di operare sul territorio italiano senza dover sostenere i costi necessari per la predisposizione e l'implementazione di idonei modelli organizzativi.

6.8. A rinforzo dell'ermeneusi privilegiata si consideri altresì la disposizione introdotta al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 97-bis, comma 5, con il D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (in attuazione della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi), con cui il legislatore ha espressamente esteso la responsabilità per l'illecito amministrativo dipendente da reato "alle succursali italiane di banche comunitarie o extracomunitarie", considerando dunque - ai fini della responsabilità ex Decreto n. 231 - l'aspetto dell'operatività sul territorio nazionale a discapito di quello della nazionalità o del luogo della sede legale e/o amministrativa principale dell'ente.

6.9. A nulla rileva che (come obiettato dalle ricorrenti), a norma della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 25 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, siano disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione e dalla legge italiana

se la sede dell'amministrazione è situata in Italia ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti. Ed invero, detta disposizione ha chiaramente riguardo a profili civilistici (di regolamentazione degli aspetti costitutivi, statutari, organizzativi, operativi ecc. degli enti) e non può in alcun modo esonerare le persone giuridiche che "si trovano nel territorio dello Stato", qualunque nazionalità esse abbiano, dall'osservare - al pari delle persone fisiche - la legge penale vigente in Italia a norma dell'art. 3 c.p., comma 1 e, dunque, dal rispondere degli illeciti commessi con le condotte e le attività che esse svolgano nel nostro Paese a mezzo dei propri rappresentanti e/o soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza.

6.10. Tirando le fila delle considerazioni che precedono, si deve affermare il principio di diritto secondo il quale la persona giuridica è chiamata a rispondere dell'illecito amministrativo derivante da un reato-presupposto per il quale sussista la giurisdizione nazionale commesso dai propri legali rappresentanti o soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, in quanto l'ente è soggetto all'obbligo di osservare la legge italiana e, in particolare, quella penale, a prescindere dalla sua nazionalità o dal luogo ove esso abbia la propria sede legale ed indipendentemente dall'esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norme che disciplino in modo analogo la medesima materia anche con riguardo alla predisposizione e all'efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione atti ad impedire la commissione di reati fonte di responsabilità amministrativa dell'ente stesso.

Deve, pertanto, essere recepito l'analogo principio di diritto di recente affermato dalla giurisprudenza di merito là dove ha ritenuto applicabile la disciplina del Decreto n. 231 ad una società straniera priva di sede in Italia, ma operante sul territorio nazionale, in relazione ai delitti di omicidio e lesioni personali colposi (nel noto caso dell'incidente ferroviario di Viareggio) (v. Trib. Lucca, sentenza 31/07/2017, n. 222).

7. Va disattesa anche la seconda doglianza di natura processuale con cui gli enti hanno eccepito la nullità della sentenza in verifica in quanto fondata su di una prova inutilizzabile, segnatamente sulle dichiarazioni rese in fase d'indagini dall'imputato in procedimento connesso T.S. (avvocato nominato dalla fallita "(OMISSIS) S.p.A."), acquisite al fascicolo processuale all'esito delle contestazioni dibattimentali ex art. 500 c.p.p. (v. motivo sub punto 4.2 del ritenuto in fatto).

7.1. Secondo quanto si evince dalla ricostruzione delle scansioni del procedimento compiuta nella sentenza di primo grado e dalla lettura dell'incartamento processuale (cui questa Corte può direttamente accedere trattandosi di verificare la sussistenza o meno di un error in procedendo; v. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304):

- l'imputato in procedimento connesso T.S. (avendo egli definito, con sentenza di applicazione della pena, la propria posizione processuale in relazione al concorso nello stesso reato - presupposto sub capo E) è stato sentito dal Tribunale di Roma all'udienza del 6 aprile 2006 quale "testimone assistito" e x art. 197-bis c.p.p. ed ha confermato in toto le dichiarazioni rese a sommarie informazioni testimoniali in fase di indagini;
- all'udienza del 7 maggio 2007, vista l'impossibilità di mantenere inalterata la composizione del collegio giudicante, il Tribunale ha disposto una serie di rinvii senza svolgere alcuna attività istruttoria per la "intervenuta precarietà del collegio, non prestando le difese il consenso alla successiva utilizzazione dell'attività istruttoria innanzi a diversi componenti";
- il processo è stato finalmente riaperto in data 20 febbraio 2012 davanti al collegio nella definitiva composizione, che ha disposto la "rinnovazione del dibattimento";
- all'udienza del 4 aprile 2013 T. è stato nuovamente sentito quale teste assistito.

In esordio dell'esame, alla specifica domanda del pubblico ministero, T. ha dichiarato *expressis verbis* di confermare integralmente le dichiarazioni rese il 6 aprile 2006 nella sede dibattimentale, dinanzi ad un collegio in diversa composizione, aggiungendo alcune "precisazioni" con le quali peraltro ha

significativamente modificato la prima versione della vicenda, con conseguenti contestazioni delle precedenti dichiarazioni da parte dell'accusa ai sensi dell'art. 500 c.p.p. (v. trascrizione delle dichiarazioni all'udienza del 4 aprile 2013).

7.2. Ricostruito l'iter procedimentale di acquisizione delle dichiarazioni - predibattimentali e dibattimentali - di T.S., giudica il Collegio che non vi sia materia per la denunciata inutilizzabilità del suo contributo di conoscenze, nè per la conseguente nullità della sentenza in verifica.

Ed invero, come si è testè rilevato, nell'incipit dell'esame del 4 aprile 2013 dinanzi al collegio di merito che ha poi assunto la decisione di primo grado, T. ha confermato quanto già dichiarato dinanzi al Tribunale diversamente composto in perfetta aderenza a quanto già riferito nella fase delle indagini, conferma che ha comportato l'ingresso a pieno e legittimo titolo delle precedenti dichiarazioni dell'aprile 2006 fra il materiale valutabile da parte dei giudici ai fini della decisione.

Non può sottacersi come nessuna delle difese degli imputati e degli enti si sia immediatamente opposta a tale modalità di assunzione della testimonianza assistita, nè abbia dedotto con i motivi d'appello l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'aprile 2006 acquisite con siffatta procedura (id est mediante conferma, all'inizio della deposizione dell'aprile 2013, delle dichiarazioni dell'aprile 2006) e, a cascata, delle dichiarazioni rese a sommarie informazioni richiamate in tale sede.

Costituisce difatti principio acquisito in tema di testimonianza che l'assunzione della prova mediante la semplice richiesta se il teste confermi o meno le dichiarazioni già rese in una precedente fase del dibattimento, sebbene non possa dirsi conforme alle regole che disciplinano la prova stessa, perchè non si articola con domande su fatti specifici (art. 499 c.p.p., comma 1), tende a suggerire la risposta (art. 499, commi 1 e 2), e comunque viola la disposizione per la quale - salvi alcuni casi particolari - le domande sono rivolte al testimone direttamente dalle parti processuali (art. 498 comma 1), ciò nondimeno non dà luogo ad inutilizzabilità ai sensi dell'art. 191 c.p.p., atteso che non si tratta di prova assunta in violazione di divieti posti dalla legge bensì di prova assunta con modalità diverse da quelle prescritte, nè integra una nullità, posto che la deroga alle norme indicate non è riconducibile ad alcuna delle previsioni delineate dall'art. 178 del codice di rito. (Sez. 3, n. 52435 del 03/10/2017, M., Rv. 271883; Sez. 2, n. 35445 del 08/07/2002, dep. 2003, Natalotto, Rv. 227360).

In ossequio ai principi testè rammentati le dichiarazioni rese dal T. nell'aprile 2006 e, attraverso di esse, le dichiarazioni rese a s.i.t. sono state legittimamente considerate quale materiale probatorio valutabile ai fini della decisione.

7.3. Immune da vizi logici o giuridici è, d'altra parte, la valutazione compiuta dai Giudici della cognizione quanto alla ritenuta inattendibilità della ritrattazione compiuta dal T. all'udienza dell'aprile 2013 ed affidabilità della prima versione dei fatti (v. motivo sub punto 4.2 del ritenuto in fatto).

Tale conclusione risulta invero sostenuta da un discorso giustificativo lineare e conforme a ragionevolezza, là dove il Giudice del gravame ha notato come le ultime dichiarazioni siano state rese dal T. a molti anni di distanza dai fatti e risultino intrinsecamente inverosimili, osservando - non implausibilmente - al riguardo che l'entità della somma trasferita da parte del T. al C. (pari a 150.000,00 Euro bonificati dal conto "Fradiani" intestato al primo al conto cointestato "Gastone") risulta difficilmente spiegabile con un atto di liberalità e, soprattutto, che tale bonifico veniva disposto in immediata successione temporale rispetto alla richiesta (riferita dal T. nelle dichiarazioni rese in indagini) fatta dal C. a H. e K. di versargli 250.000,00 Euro quale corrispettivo (illecito) per il favore accordato alla società da essi rappresentata ed al successivo versamento della somma di 150.000,00 Euro da parte della "(OMISSIS)" al conto "Fradiani" (v. pagine 13 e 1.4 della sentenza in verifica).

Ad ulteriore conforto della ritenuta inattendibilità dell'ultima versione dei fatti del T. e del "recupero" delle precedenti dichiarazioni, la Corte d'appello ha altrettanto convincentemente indicato specifici elementi a riscontro della prima ricostruzione, segnatamente, da un lato, quanto riferito da R.M. (curatrice del fallimento "(OMISSIS) S.p.A.", sentita quale testimone assistito in quanto imputata in

procedimento connesso) in ordine alla richiesta del C. in merito un'operazione di "cambio" di una somma di 150.000,00 Euro depositata su di un conto corrente svizzero, chiaramente tesa a rendere più difficoltosa l'individuazione dell'origine della somma stessa; dall'altro lato, quanto dichiarato dallo stesso imputato K., in merito alla richiesta di corresponsione della somma di denaro formulata dal C. (v. pagine 15 e 16 della sentenza impugnata).

Non prestano il fianco ad alcun vizio scrutinabile nel giudizio di legittimità le considerazioni svolte dalla Corte distrettuale secondo cui le prime dichiarazioni rese dal T. non possono ritenersi validamente confutate, da un lato, dalla mera circostanza che, all'epoca, egli fosse sottoposto a custodia cautelare, tenuto conto dei plurimi elementi a corroborazione acquisiti; dall'altro lato, dall'obiettiva discrasia fra la somma richiesta dal C. (250.000,00 Euro) e la somma a lui bonificata (150.000,00 Euro), tenuto conto proprio delle questioni insorte fra la "(OMISSIS)" e T. in merito al quantum da versare e della conseguente possibile riduzione dell'iniziale richiesta (v. pagine 14 e 15 della sentenza in rassegna).

8. Quanto al primo motivo di merito (sub punto 4.1 del ritenuto in fatto), tutte le doglianze mosse dalle società ricorrenti in merito alla ricostruzione in fatto delle vicende oggetto di contestazione non sfuggono ad una preliminare ed assorbente censura di inammissibilità, posto che esse, per un verso, ripropongono rilievi già dedotti in appello e non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici *ictu oculi* percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

8.1. Ad ogni buon conto, i decidenti di merito hanno attentamente ricostruito il fatto-reato sulla scorta delle (prime) dichiarazioni del T. concernenti: a) l'incontro svoltosi in Olanda tra i rappresentanti della "(OMISSIS)" K. e H., lo stesso dichiarante e C.; b) la richiesta di 250.000 Euro avanzata dal C. per il favore accordato nei confronti di "(OMISSIS)" nell'acquisto dei beni del compendio fallimentare della "(OMISSIS) S.p.A." ed oggetto dei contratti predisposti dal C. di cui al capo E), aggiungendo che rispetto ad essi anche altri soggetti presenti sul mercato internazionale avevano manifestato interesse, segnatamente la "Van Oord" e la "Dredging International"; c) il sostanziale assenso di K. della "(OMISSIS)" rispetto alla richiesta di denaro del C. (là dove rispose "vedremo"); d) il successivo trasferimento di 150.000 Euro da parte della "(OMISSIS)" sul conto personale "Fradani" del T. e da quest'ultimo al conto "Gastone" cointestato con il C. (trasferimenti documentalmente tracciati) affinché quest'ultimo potesse avvantaggiarsene (v. pagine 12 e 13 della sentenza impugnata).

8.2. Altrettanto convincentemente i Giudici della cognizione hanno poi dato conto degli ulteriori criteri di imputazione della responsabilità amministrativa agli enti imputati, là dove hanno evidenziato come, dalla documentazione acquisita al processo, si evinca che, nei contratti predisposti dal C. ed oggetto della contestazione sub capo E), fossero coinvolte proprio "(OMISSIS) s.r.l." (ora "(OMISSIS) s.r.l.") e "Boskalis International B.V.", la prima aggiudicataria dei beni della "(OMISSIS) S.p.A.", la seconda quale presentatrice della proposta di acquisto del ramo di azienda depositata il primo luglio 2002 e, poi, della definitiva proposta di affitto di ramo d'azienda, consulting e management e offerta di acquisto, a nulla rilevando il fatto che il corrispettivo fosse poi versato da un'altra società dello stesso gruppo "(OMISSIS)", rispondendo ciò a logiche contabili e finanziarie indipendenti da criteri rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente (v. pagina 17 e 18 della sentenza impugnata).

8.3. Parimenti incensurabile in questa Sede, in quanto sostenuta da motivazione adeguata, è la ritenuta sussistenza di una relazione qualificata fra gli imputati persone fisiche stranieri e le società attinte dalla responsabilità ex D.Lgs. n. 231 del 2001, nella parte in cui la Corte d'appello ha dato conto del fatto

che H. era direttore munito di pieni poteri della "Bosklis International B.V." e che K. era un alto funzionario di tale ditta (v. pagina 18 della sentenza in verifica).

9. Quanto, infine, alla contestata ravvisabilità degli estremi del reato-presupposto di corruzione in atti giudiziari ex art. 319-ter c.p., giusta l'assoluta sovrapposibilità degli argomenti e delle questioni dedotte dalle difese degli imputati persone fisiche, si rinvia a quanto notato sopra nei paragrafi 3 e 4 del considerato in diritto.

10. Dal rigetto dei ricorsi consegue la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal Consigliere BASSI Alessandra, viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.N. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Conclusione

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2020